

IL FINE ISTITUZIONALE ESONERA DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI

L'amministrazione comunale che stipuli a proprio nome contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas non è tenuta a comunicare i dati catastali alle aziende che erogano i relativi servizi. Questi enti infatti, a loro volta, sono esonerati dall'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria i dati degli immobili utilizzati da un Comune per l'esercizio dei propri fini istituzionali. Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate (direzione centrale normativa e contenzioso), con la risoluzione 214 dell'8 agosto 2007.

Il sindaco di un Comune ha chiesto un parere all'Agenzia per sapere se anche l'amministrazione comunale fosse obbligata a comunicare ai gestori dei servizi i dati catastali degli immobili in cui sono attivate le utenze, nel caso in cui stipuli direttamente i contratti di somministrazione di energia elettrica, servizi idrici e gas. L'interpellante non ha fornito nessuna soluzione interpretativa

In effetti, l'art. 7 del Dpr settembre 605/1973 stabilisce che le aziende che stipulano contratti di somministrazione sono tenute a comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile per cui è attivata l'utenza. Questi devono essere indicati dagli stessi fruitori dei servizi. Peraltro, proprio i Comuni sono obbligati a comunicare all'anagrafe le utenze relative ai contratti di somministrazione di servizi idrici, per contrastare l'evasione fiscale nel settore immobiliare. Le comunicazioni, in via telematica, all'anagrafe dei dati relativi ai contratti per utenze di servizi idrici riguardano sia le utenze non domestiche, e ad uso non pubblico, che le utenze domestiche. In particolare, vanno segnalati i contratti stipulati a decorrere dal 1° aprile 2005.

Nella risoluzione viene richiamato l'articolo 1, comma 332 della Finanziaria 2005 (legge 311/2004), che ha ampliato l'elenco degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, e l'articolo 7 del decreto 605 che disciplina le comunicazioni che devono essere inviate all'anagrafe tributaria. In particolare, è stato esteso l'obbligo di indicare il codice fiscale degli utenti, già previsto per i contratti di somministrazione di energia elettrica per usi commerciali, ai contratti relativi ai servizi idrici e del gas, anche se utilizzati solo per fini domestici. Inoltre, le società erogatrici dei servizi devono richiedere i dati catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti, oppure, per quelli già stipulati, in occasione del rinnovo o della modifica.

Secondo l'agenzia, però, sono interessati all'adempimento dei nuovi obblighi di comunicazione dei dati catastali gli immobili presso cui sono attivate le utenze a uso domestico e quelle a uso commerciale. Quindi, sono esclusi i contratti di somministrazione "posti al servizio di immobili utilizzati dagli enti pubblici nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali". Naturalmente, finché permane questa destinazione.